

Publicato il 17/11/2023

N. 01282/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 00653/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 653 del 2023, proposto dallo S.N.A.P., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria *ex lege* in Lecce, via F. Rubichi n. 39;

*per l'annullamento*

del provvedimento di diniego di accesso prot. n. 0029925 del 06.06.2023 emanato dalla Questura di Brindisi – Commissariato di P.S. di Ostuni, a seguito della presentazione dell'istanza formale di accesso agli atti del 09.04.2023;

nonché per la declaratoria

del diritto del ricorrente a detto accesso e per il conseguente ordine all'Amministrazione alla esibizione ed estrazione in copia dei documenti

richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori avv. A. Fiocco, in sostituzione dell'avv. L. Parenti, per la parte ricorrente e avv. dello Stato S. Libertini per la P.A.;

Veniva formulata in data 9.4.2023 istanza di accesso agli atti con cui l'organizzazione sindacale ricorrente chiedeva alla Questura di Brindisi la presa visione e l'estrazione di copia di documenti relativi alla gestione del personale di P.S. del Commissariato di Ostuni per il periodo intercorrente dall'1.8.2022 al 31.12.2022 (in specie relativi alla programmazione settimanale, agli ordini di servizio giornalieri, ai cambi turno, ai servizi di O.P., alle reperibilità, ai fogli firma, allo straordinario programmato ed obbligatorio e ai riposi compensativi).

L'istanza sopra indicata veniva negativamente riscontrata dalla Questura di Brindisi in data 6.6.2023.

In data 28.6.2023 lo S.N.A.P. proponeva ricorso per la declaratoria del diritto di accesso ai documenti di cui alla istanza sopra indicata.

Con atto depositato in data 1.8.2023 si costituiva in giudizio l'amministrazione che con successiva memoria del 5.10.2023 instava per il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.

Il ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate.

In primo luogo ritiene il Collegio di dover rimarcare, in adesione ad un orientamento consolidato nella giurisprudenza amministrativa, la legittimazione autonoma all'accesso dell'organizzazione sindacale, la quale ha invero formulato, nel caso che ci occupa, istanza ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 al dichiarato fine di esercitare prerogative e tutelare diritti

sindacali dopo aver ricevuto segnalazioni circa la non corretta applicazione degli istituti cui la richiesta ostensiva è riferita.

Ribadita la legittimazione attiva autonoma del sindacato quale soggetto collettivo istituzionalmente preposto alla tutela dei diritti dei lavoratori, occorre evidenziare che senz'altro ricorre in suo capo l'interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti sopra indicati, afferendo gli stessi alla gestione dei rapporti di lavoro e, dunque, al rispetto delle regole cui, pur con le peculiarità del rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico, è tenuto il datore di lavoro, e da cui deriva il conseguente, indiscusso interesse ostensivo del sindacato, sia al fine di tutelare i diritti dei lavoratori iscritti che di garantire la tutela delle stesse prerogative sindacali laddove dovesse emergere una gestione dei rapporti di lavoro tale da impedire o ostacolare il disimpegno delle cariche ed attività sindacali, di talché l'interesse sotteso all'istanza di accesso non può certamente ritenersi esplorativo come eccepito dall'amministrazione.

Priva di pregio si appalesa inoltre l'eccezione di inammissibilità, per mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato ai sensi dell'art. 116 c.p.a., formulata dalla difesa erariale, in considerazione del fatto che i documenti di cui è stata chiesta l'ostensione non risultano tali da pregiudicare il diritto alla riservatezza di terzi e pertanto tali da configurare posizioni di controinteressati in capo a terzi tanto più che in sede endoprocedimentale non sono stati concretamente individuati dalla stessa amministrazione soggetti controinteressati e che in riscontro alla comunicazione di preavviso di diniego di cui all'art. 10 bis della L. n. 241/1990 lo stesso istante aveva richiesto, al fine di superare i motivi ostativi opposti dell'amministrazione, che all'ostensione dei documenti la stessa procedesse eventualmente oscurando tutti i dati ritenuti "sensibili".

Ritenuto, quindi, che il ricorso vada accolto e che, per l'effetto, vada ordinato alla Questura di Brindisi di consentire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o

comunicazione della presente sentenza, l'accesso agli atti domandati da parte ricorrente.

Ritenuto, infine, che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina all'amministrazione di consentire l'accesso ai documenti richiesti entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Paolo Fusaro, Referendario

Francesco Baiocco, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Baiocco**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonella Mangia**

IL SEGRETARIO